DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 13 MARZO — NUM. 61

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il compute delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5241** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (Serie 2ª);

Visto il R. decreto 23 dicembre 1876, num. 3605 (Serie 2ª);

Udito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 8 del citato R. decreto 23 dicembre 1876 è modificato nel senso che per l'ammissione al concorso degli aspiranti alla nomina di allievo Commissario nel Corpo di Commissariato militare marittimo i giovani borghesi dovranno avere età non minore di anni 18, nè maggiore di 28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **5242** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 febbraio 1882, n. 635;

Sentito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari del Corpo R. Equipaggi in effettivo servizio per contrarre matrimonio debbono ottenere il permesso del Ministro della Marina.

Art. 2.

L'assentimento del Ministro non proscioglie il militare dallo adempimento di tutte le condizioni richieste dalle leggi dello Stato per contrarre matrimonio.

Art. 3.

Il permesso di matrimonio non può essere accordato che ai militari raffermati con premio.

Art. 4.

Al militare che ottenne lo assentimento del Ministro della Marina viene rilasciata dal Comando del Corpo R. Equi-

paggi una dichiarazione, colla quale è autorizzato a contrarre matrimonio. Questa dichiarazione deve essere presentata all'ufficio di stato civile dal quale, celebrato il matrimonio, il militare ritira un estratto dell'atto relativo per consegnarlo al Comandante del Corpo suddetto.

Art. 5.

Il R. decreto 5 febbraio 1882, n. 635 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **5250** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 9 della legge 22 dicembre 1887, n. 5112, pei provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto avvenuto dal 2 al 3 del predetto mese nei comuni della provincia di Cosenza, pubblicati con decreto Reale di pari data;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, e di quelli delle Finanze e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

E' istituita una Commissione per la distribuzione dei sussidi a favore dei danneggiati anzidetti, che sarà composta come segue:

1° Il Prefetto Presidente;
2° Alimena cav. Francesco, deputato al Parlamento;
3° Compagna Gennaro, deputato al Parlamento;
4° Nicoletti Francesco, deputato al Parlamento;
5° Catanzaro Nicola, deputato provinciale;
6° Cav. Pancaro Carlo, deputato provinciale;
7° L'Intendente di finanza;
8° L'Ingegnere capo del Genio civile;
9° Il Procuratore del Re;
10° I Sindaci di Cosenza, Bisignano e Roggiano Gravina.

Articolo 2.

La Commissione compilerà un regolamento contenente le norme che dovranno osservarsi per l'accertamento e la valutazione dei danni sofferti dai privati in causa del terremoto, e per l'assegnazione dei sussidi nei limiti del fondo disponibile, il quale regolamento sarà sottoposto alla Nostra approvazione.

Articolo 3.

Essa Commissione darà parere intorno al modo di eseguire le disposizioni della legge predetta, proponendo all'uopo al Governo tutto ciò che reputerà opportuno per la migliore applicazione della stessa.

Articolo 4.

Avrà la sua sede in Cosenza e potrà delegare taluno dei suoi membri a trasferirsi sui luoghi danneggiati dal terremoto per le indagini ed i lavori che riconoscerà necessari.

Le Autorità amministrative forniranno alla Commissione tutti i dati, i documenti e le notizie, che da essa verranno richieste.

Articolo 5.

Le deliberazioni della Commissione, per essere valide, dovranno essere prese coll'intervento almeno della metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente avrà la preponderanza.

Un funzionario della Prefettura di Cosenza, prescelto dal Presidente, assumerà l'ufficio di Segretario della Commissione.

Articolo 6.

Compiuto il mandato, la Commissione presenterà una relazione del suo operato al Ministero dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.
A. MAGLIANI.
G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5227** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;

Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 100 articoli del complessivo valore di stima di lire 4754 40;

Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, (Serie 3a);

Ritenuto che la alienazione dei suddetti beni mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire quattromila settecentocinquantaquattro e centesimi quaranta (L. 4754 40);

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal R. decreto 30 maggio 1875, n. 2560, (Serie 2a).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA *di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 13 del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª)*

(Articoli n. 100 pel prezzo d'estimo di lire 4,754 40).

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
1	Bari	Bitonto	Porzione di casa sita in via Pietro Giano, civico n. 18, descritta in catasto al n. di mappa 1648 sub. 3 e 1649 parte, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lisi Nicolangelo ed altri	»	»	»	»	100 50
2	Cagliari	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5636 fraz. G, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Zuddas Andrea.	»	09	50	»	18 37
3	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 4367 frazione H, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Zuddas Efisio	»	10	60	»	45 72
4	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3936, frazione H, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Zuddas Giuseppe ed eredi Picciau . .	»	68	20	»	38 34
5	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 4620 fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'art 54 della legge 20 aprile 1871 da Zuddas Giusta.	»	37	»	»	31 50
6	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 8593 fraz. P, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Spiga Raffaele	»	06	50	»	19 85
7	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 8711 fraz. P, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Saba Giovanni.	»	30	40	»	31 11
8	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3888 fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Spiga Rita	»	44	90	»	38 31
9	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2067 fraz. D, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Stara Efisio.	»	12	50	»	11 88
10	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6852, fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Saba Sanna Raffaele	1	25	»	»	16 55
11	Id.	Id.	Casa sita in via Dritta distinta in catasto ai numeri di mappa 1/2 10096 e 1/2 10099 fraz. Q, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Salis Luigi Fedele . .	»	»	»	»	52 51
12	Id.	Id.	Fondo rustico, descritto in catasto al numero di mappa 8676, (già 10984) frazione P, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sanna Fedela	»	11	67	»	11 70

N° d'ordine	SITUAZIONE PROVINCIA	SITUAZIONE COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
13	Cagliari	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5502 frazione K, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da San Salvatore	»	45	»	»	6 64
14	Id.	Id.	Fondo rustico, descritto in catasto al numero di mappa 8275 parte, frazione O, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Serri Simone.	»	32	23	»	18 40
15	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2746, fraz. D, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Simbula Antonia.	»	19	20	»	67 91
16	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3883, frazione H, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sollai Rita.	»	06	20	»	15 21
17	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 7652, frazione N, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Spiga Giuseppe.	»	05	70	»	6 17
18	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2200, frazione D, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pisu Anna.	»	11	»	»	7 59
19	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 227 frazione A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pisu Cocco Efisio	»	85	»	»	7 53
20	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 67 fraz. A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pisu Giovanni e Pietro.	»	3	50	»	36 38
21	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1|3 4880 frazione V, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pili Efisio Luigi	»	08	66	»	13 64
22	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 343 fraz. B, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Scala Tomaso	1	08	»	»	32 07
23	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2475, frazione D, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Socci Giovanni	»	08	»	»	6 33
24	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3869, fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Serreli Luigi	»	06	30	»	7 10
25	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3940, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Serri Francesca ed altri	»	70	40	»	39 26
26	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6406, frazione M, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Puddu Raffaele	»	05	20	»	19 11

N° d'ordine	SITUAZIONE — Provincia	SITUAZIONE — Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica — Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che deve servire di base per la vendita
27	Cagliari	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 8045 fraz. O, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Puddu Salvatore	»	06	80	»	21 93
28	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1614 fraz. P, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Saba Greca.	»	02	51	»	9 54
29	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2/5 4441 fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Picciau Spiga Francesco	»	61	20	»	36 93
30	Id.	Id.	Fondo rustico, descritto in catasto al numero di mappa 147, frazione A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pilleri Dessì Angelo	»	1	80	»	54 71
31	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6569, fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Perra Siddi Raimondo	»	25	»	»	81 93
32	Id.	Id.	Fondo rustico, descritto in catasto al numero di mappa 2/5 63 frazione A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pilleri Ciccu Aurelio	»	48	»	»	22 41
33	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 55 fraz A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pisu Ciccu Pietro	»	1	50	»	40 28
34	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 154 fraz. A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pilleri Caboi Sisinnio	»	80	»	»	16 70
35	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1[2 328 frazione B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Rundeddu Marianna	»	70	»	»	36 37
36	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5894 fraz. N, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Secci Dejanna Michele.	»	03	80	»	18 26
37	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 487 fraz. B, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Tidu Giuseppa Rita.	»	»	»	»	25 34
38	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1[2 216 fraz. A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pilleri Giovanni	»	37	50	»	15 29
39	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1[2 1872 frazione C, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pinna Salvatore.	»	14	»	»	13 27
40	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 8244 fraz. O, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Perras Efiso	»	07	60	»	7 81

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
41	Cagliari	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3162 fraz. F, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Puddu Luigi	»	28	»	»	17 48
42	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6999 fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tinti Agostino.	»	05	70	»	7 21
43	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3709 fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Tinti Francesco	»	04	60	»	6 67
44	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5105 fraz H, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Tinti Loi Francesco	»	03	»	»	6 44
45	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 8105 fraz. O, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tinti Luigi.	»	16	20	»	10 82
46	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 4734 fraz. I, 5255 fraz. I, e 8430 fraz. O, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Picciau Raffaele . .	»	61	86	»	129 52
47	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 4412 fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Picciau Giovanni Efisio.	»	03	10	»	7 28
48	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1168 fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Schirru Efisio	»	20	»	»	6 17
49	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1313 fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Schirru Giovanni	»	06	90	»	7 37
50	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6971 fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Salis Paola ved. Corda.	»	05	70	»	13 21
51	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 267 fraz. A, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Tuveri Ligas Antonio	»	72	»	»	10 83
52	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3086 fraz. F. pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Perra Salis Pantaleo.	»	09	»	»	6 76
53	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1|2 7408 fr. H, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Picciau Giuseppe	»	14	25	»	9 75
54	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 8044 fraz. O, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Picciau Rosa	»	24	»	»	77 34

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
55	Cagliari	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 598 fraz. B, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pilleri Daniele.	»	06	»	»	6 76
56	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1[5 247 fraz. A, pervenuto al Demanio in forza dell'artic. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pilleri Salvatore.	»	40		»	6 25
57	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 998 fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Polla Rosa fu Giovanni.	»	10	50	»	10 65
58	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al num. di mappa 1197 fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Saba Giuseppe.	»	51	40	»	12 14
59	Id.	Id.	Casa sita in via Paoli descritta in catasto ai numeri di mappa 7771 e 7772 fraz. Q. pervenuta al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Dejana Benedetto ed altri . . . . . (Potrà vendersi a Cixi Salvatore).	»	»	»	»	44 41
60	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 9130 frazione P, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Melis Giovanni . . . . (Come sopra).	»	19	»	»	67 05
61	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 4117 fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Marietti Porcu Giuseppe . . . . (Come sopra).	»	34	60	»	7 62
62	Id.	Id.	Casa sita in via Santa Rosalia descritta in catasto al numero di mappa 1[2 990 fraz. E, pervenuta al Demanio in forza dell'art 54 della legge 20 aprile 1871 da Melis Giuseppe . . . . (Come sopra).	»	01	25	»	5 91
63	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 202 fraz. A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Frontello Efisia Luigia . . . . (Come sopra).	»	32	»	»	7 62
64	Id.	Sestu	Diversi fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 28 frazione A, 1368, fraz. I, 1435 fraz. I, 3867 fraz. V, 1[3 2360 frazione Q, 1[3 2360 fraz. Q, 1[2 3938 fraz. Y, 1[4 3983 fraz. Y, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 dalla Cappella del SS. Rosario in Sestu . . . . (Potranno vendersi alla Sig^{a}. Tomasa Ledda maritata Mereu).	3	86	80	»	217 78
65	Catania	Palagonia	Casa sita in via Oddone civico n. 5, descritta in catasto al numero di mappa 1296 art. 565 (ora 742), pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Leonardi Maria ed altri	»	»	»	»	41 90

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
66	Catanzaro	Soriano	Fondo rustico descritto in catasto all'artic. 1464 sez. G nn. 38 e 39 (ora all'art 1879), pervenuto al Demanio in forza dell'artic. 54 della legge 20 aprile 1871 da Schipano Matteo	»	87	44	»	41 79
67	Chieti	Fara S. Martino	Casa sita al Rione Piazza, civico n. 19 descritta in catasto allo art 1036 (già all'art. 438) pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Piccardini Maria . . . (Potrà vendersi alla sig. Spinelli Maria).	»	»	»	»	150 »
68	Grosseto	Pitigliano	Fondo urbano per uso di stalla sito al vicolo Velletri descritto in catasto al numero di mappa 740 sez. A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Franci Pasquale.	»	»	»	»	18 82
69	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. A, particelle nn. 1212, 1213, 1730, 1731 e 1732, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pozzitelli Maria . . .	»	5	81	»	34 14
70	Id.	Id.	Fondo urbano sito nel vicolo dell'Assedio civico n. 3, descritto in catasto alla sez. A particella numero 689, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bianchi Anna Maria	»	»	»	»	21 25
71	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. A particella num. 1322, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Francardi Francesco.	»	14	62	»	76 33
72	Id.	Id.	Fondo urbano sito in via Curtatone descritto in catasto al n. particellare 823 sez. A. pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Fabbriziani Margherita	»	»	»	»	77 83
73	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alle particelle numeri 1214, 1584 1585, 1215 e 1586 sez. A, pervenuto al Demanio in forza dell'artic. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bernardini Bartolomei ved. Benci	»	4	57	»	6 80
74	Grosseto	Isola del Giglio	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. C particella numeri 2142 1098 in sez D, nn. 24, 483, 18, 22, 31, 193 e 324 ed in sez. H n. 1495, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Mattera Stefano	»	»	»	»	80 35
75	Livorno	Portolongone	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. D particelle numeri 392 e 393, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Gelsi Francesco	»	»	»	»	12 88
76	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. C particella numero 627, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Gasperi Angela	»	»	»	»	15 76
77	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. C particelle numeri 745, 746 e 590, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Martorella Maria	»	»	»	»	15 45
78	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. F particella numero 911 pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Barbetti Leonilde.	»	»	»	»	10 95

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
79	Livorno	Portolongone	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. F particella numero 1252, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Gelsi Guglielmo . . . . (Potrà vendersi ai sigg. Giobbe Serena e Sardi Maria).	»	»	»	»	28 »
80	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. G. particella numero 259, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Guglielmi Antonio.	»	»	»	»	25 53
81	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. A, particella numero 2111, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Paolini Carlo	»	»	»	»	13 95
82	Id.	Marciana	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. A particelle numeri 7078, 7079 e 7083 ed in sez. K ai nn 5321, 3813 e 3814, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Berti Maria Giovanna.	»	68	47	»	3 59
83	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. E particella numero 205 pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Testa Sebastiano e Girolamo	»	6	81	»	4 84
84	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. K. particelle nn. 5561 e 5562, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Catta Giuseppe ed altri	»	12	81	»	4 10
85	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. C particelle numeri 2543, 2545 e 2546, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Miliani Michele ed altri	»	42	01	»	4 45
86	Id.	Portolongone	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. D. particella numero 409, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Zoppi Giovanni	»	»	»	»	15 51
87	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. A particella num. 2114, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Paolini Paolo . . . . (Potrà vendersi al comune di Portolongone).	»	»	»	»	16 »
88	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. G, num. 786 e sez. E N 504, pervenuti al Demanio in forza dell' art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Puccini Maria	»	»	»	»	25 59
89	Id.	Marciana	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. I particella num. 1834, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Carnevali Antonio e Giuseppe di Francesco . .	»	2	10	33	2 74
90	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez C. particelle numeri 3613 e 3614, pervenuti al Demanio in forza dell' art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lupi Giovanni	2	59	87	»	8 86
91	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. B particelle numeri 1386 e 1405 in sez K particelle nn. 2148, 2030, 2031, 2032, 2377, 2518 e 2552, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile da Tancredi Giuseppe	»	44	18	»	3 61

Nº d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
92	Napoli	Ottajano	Fondi rustici descritti in catasto all'art. 6253 sez. A. numeri 1182 1191 e 1192 (già all'art. 419), pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Annunziata Domenico.	1	48	12	»	150 »
93	Palermo	Castoldaccia	Fondi rustici descritti in catasto all'art. 190, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bucalo Grazia.	1	28	68	»	61 59
94	Salerno	Sarno	Casa sita in contrada Mortaro distinta in catasto all'art. 2762 ed mappa ai numeri 1856 e 1875 (già all'art. 1835), pervenuta al Demanio in forza di sentenza del Tribunale di Salerno in data 5 marzo 1886 da Baselice Domenico e Raimo Francesco per debiti verso lo Stato	»	»	»	»	390
95	Id.	Id.	Casa sita in via degli Orefici distinta in catasto all'artic. 2762 ed in mappa al num. 1418 (già all'art. 1835), pervenuta al Demanio in forza di sentenza del Tribunale di Salerno in data 5 marzo 1886 da Baselice Domenico e Raimo Francesco per debiti verso lo Stato	»	»	»	»	450
96	Id.	Id.	Casa sita in contrada Mortaro descritta in catasto all'art. 2762 (già all'art. 1835), pervenuta al Demanio in forza della sentenza del Tribunale di Salerno in data 5 marzo 1886 da Baselice Domenico e Raimo Francesco per debiti verso lo Stato	»	»	»	»	382 60
97	Id.	Montano Antilia	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 1463 sez. F. nn. 9 e 13 (già all'art. 945), pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 dall'esattore di Celle di Bulgheria sig. Mario Natale	»	11	92	»	240
98	Id.	Postiglione	Fondo rustico descritto in catasto all' artic 1389, sez. B. Nº 812, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Antonielli Luigi	»	14	»	»	125 70
99	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 1389 sez. E, Nº 383, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Antonielli Luigi	»	14	»	»	30 »
100	Id	Contursi	Casa posta in contrada Borgo, descritta in catasto all'art. 648, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 30 aprile 1871 da Masone Rosa fu Felice	»	»	»	»	360 »
			TOTALE . . . L.	.	.	.	. .	4754 40

Roma, addì 15 gennaio 1888.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro
A. MAGLIANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DI P. S. — DIVISIONE 6ª, SEZIONE 1ª

Elenco degli aspiranti ai posti di alunno di 1ª e 2ª categoria nell'Amministrazione di P. S., approvati negli esami di concorso che ebbero luogo nei giorni 9 e 10 del mese di dicembre 1887, e successivi, a termini del R. decreto 10 novembre 1884, n. 2758 (Serie 3ª).

Prima categoria.

1. De Bonis dott. Luigi, punti d'esame 85.
2. Albano dott. Emilio, id. 63.
3. Secchi dott. Riccardo, id. 62.
4. Bruzzi dott. Ottorino, id. 59.
5. Masciello dott. Giovanni, id. 58.
6. De Padova dott Giacomo, id. 55.
7. Vescovi dott. Luigi, id. 54.

8. Vitali dott. Luigi, punti d'esame 52.
9. Amprimo dott. Oreste, id. 52.

Seconda categoria.

1. Poli Luigi, punti d'esame 80.
2. Caramelli Ezio, id. 79.
3. Livolsi Carlo, id. 75.
4. Trani Vincenzo, id. 71.
5. Lauricella Nicolò, id. 70.
6. Greco Antonino, id 70.
7. Capozzi Raffaele, id. 69.
8. Gabiani Lorenzo, id. 68.
9. Calvello Michele, id. 68.
10. Navarra Carlo, id. 68.
11. Rossi Paolo, id. 68.
12. De Cosa Eugenio, id. 68.
13. Morelli Luigi, id. 67.
14. Marchese Giovanni, id. 67.
15. Sipartiti Raffaele, id. 67.
16. Castellana Salvatore, id. 66.
17. Nocera Giuseppe, id. 66.
18. Giordano Camillo, id. 66.
19. Chercher Callisto, id. 65.
20. Anaclerio Silvio, id. 64.
21. Coppola Nicola, id. 63.
22. Cavallini Claudio, id. 63.
23. Birondi Angelo, id. 62.
24. Massera Giovanni Battista, id. 62.
25. Lo Presti Girolamo, id. 61.
26. Serao Alberto, id. 61.
27. Gaeta Alfonso, id. 61.
28. Cocchi Luigi, id. 61.
29. Bernardi Alberto, id. 61.
30. Corabi Domenico, id. 61.
31. Cacciatore Ignazio, id. 61.
32. Tacconi Vincenzo, id. 60.
33. Chicca Alberto, id. 60.
34. Zannelli Salvatore, id. 60.
35. Manzo Luigi, id. 60.
36. Bertucci Francesco, id. 60.
37. Sgadari Antonio, id. 60.
38. De Sanctis Vincenzo, id. 60.
39. Giacomelli Filippo, id. 60.
40. Salice Achille, id. 60.
41. La Valle Francesco, id. 59.
42. Faranda Luigi, id. 59.
43. Tranfo Cesare, id. 59.
44. Bianchi Vincenzo, id. 59.
45. Macajone Salvatore, id. 59.
46. Saottini Giuseppe, id. 58.
47. Alicandro Luigi, id. 58.
48. Stecchi Vittorio, id. 58.
49. Cipolletti Nicola, id. 58.
50. Annino Giuseppe, id. 58.
51. Rabottini Luigi, id. 58.
52. Ferrazzi Giuseppe, id. 58.
53. Bartolini Aristide, id. 58.
54. De Sanctis Tommaso, id. 58.
55. Cantoro Giulio, id. 57.
56. Valvo Corrado, id. 57.
57. Venosta Alfredo, id. 57.
58. Di Lauro Leonardo, id. 56.
59. Ganzeria Achille, id. 56.
60. Soldani Gerardo, id. 56.
61. Fiorillo Costantino, id. 56.
62. Ferro Rosario, id. 56.
63. Marchesiello Gerardo, id. 56.
64. Tango Angelo, id. 56.
65. Del Gaudio Edoardo, id. 56.
66. Villani Licinio, id. 56.
67. Tellini Dario, id. 56.
68. Matarese Alfredo, id. 56.
69. Marchianò Nicola, id. 56.
70. Messina Antonino, id. 56.
71. Rodriguez Giovanni, id. 56.
72. Gigante Rinaldo, id. 56.
73. Bosi Antonio, id. 55.
74. Grifo Salvatore, id 55.
75. Pacifici Giuseppe, id. 55.
76. Mussini Pietro, id. 55.
77. Limongelli Domenico, id. 54.
78. Iasoni Annito, id. 54.
79. Liguori Salvatore, id. 54.
80. Fusco Michele, id. 54.
81. Didier della Motta Antonio, punti d'esame 53
82. Porzio Francesco, id. 53.
83. Verdi Giuseppe, id. 53.
84. Marchesiello Michele, id. 53.
85. Viviani Melchiorre, id. 53.
86. Manzi Michele, id. 53.
87. Minardi Simeone, id. 53.
88. Gavasci Enrico, id. 53.
89. La Corte Pasquale, id. 53.
90. Caffarelli Edoardo, id. 53.
91. Spadetta Alfonso, id. 53.
92. Ballerini Aurelio, id. 53.
93. Gambescia Alfredo, id. 53.
94. Cantini Andrea, id. 53.
95. Ceccopieri Francesco, id. 52.
96. Passerini Mattia, id. 52.
97. Rossi Dante Angelo, id. 52.
98. Valente Michele, id. 52.
99. Menicucci Giovanni, id. 52.
100. Perongini Sabino, id. 52.
101. Sedelmayer Federico, id. 52.
102. Ravoira Giuseppe, id. 52.
103. Ungari Alfredo, id. 52.
104. Giammaria Silvino, id. 52.
105. Zeni Alfredo, id 52.
106. Manganiello Angelo, id. 52.
107. Chiabrera Alberto, id. 52.
108. Araldo Pier Francesco, id. 52.
109. Passalacqua Giovanni, id. 52.
110. Greco Menandro, id. 52.
111. Grimaldi Andrea, id. 52.
112. Suriani Gio. Battista, id. 52.
113. Rosapane Angelo, id. 52.
114. Macaronio Carmelo, id. 52.

Roma, 12 marzo 1888.

Il Direttore Capo della 6ª Divisione
VISCONTI.

N. B. La classificazione degli aspiranti che ottennero punti pari nell'esame è stabilita per ordine di data di nascita, con precedenza al più anziano di età, come è prescritto dall'articolo 24 del R. decreto 10 novembre 1884, n. 2758 (Serie 3ª).

MINISTERO DELL' INTERNO

È a conoscenza del Regio Governo che tanto in Italia, quanto all'estero si fa vendita di titoli nobiliari.

È noto poi che taluni nuovi proprietari di terre, una volta feudali, credono di potere assumere i titoli nobiliari che, prima delle leggi eversive della feudalità, erano annessi alle terre medesime.

Per impedire che si ripetano tali fatti, e per togliere ogni equivoco cui potesse dar luogo il silenzio del Governo, si avverte che la vendita di qualsiasi terra, già feudale, non trasferisce alcun diritto nobiliare nell'acquirente, e che non si riconosce, in veruna guisa nè a municipi, nè a privati, la facoltà di concedere o di vendere titoli nobiliari, poichè in virtù dell'articolo 79 dello Statuto fondamentale del Regno, il Re soltanto può concedere tali titoli, e d'altra parte le contrattazioni e le vendite di questa natura non possono che ritenersi siccome illeggittime ed abusive.

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso.

I giovani i quali intendono di contrarre l'arruolamento volontario sì ordinario che di un anno nello scopo di procurare ad un loro fratello, inscritto della leva sulla classe 1868, prossima a chiamarsi, il diritto d'assegnazione alla 3ª categoria, in applicazione dell'art. 87 della legge sul reclutamento, sono avvertiti, che per raggiungere tale scopo è necessario che il loro arruolamento sia effettuato prima del 4 aprile prossimo, giorno in cui sarà aperta la sessione della leva predetta, e nel quale devono essere acquisiti e perfetti i diritti d'assegnazione alla 3ª categoria, giusta l'articolo 86 della legge precitata, quale fu modificato colla legge 8 marzo corrente.

Roma, 12 marzo 1888.

Il Ministro: E. Bertolè-Viale.

Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 12 marzo 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Comunicasi un sunto di petizioni.

Accordasi un congedo al senatore Cremona.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno » (n. 8).

PRESIDENTE dà la parola al senatore Calenda per continuare il suo discorso, interrotto nella seduta di giovedì.

CALENDA. Il progetto in discussione va considerato sotto due aspetti: sotto l'aspetto di riforma giudiziaria, e sotto l'aspetto di raggiungere una uniformità di giurisprudenza parallelamente alla nostra unità politica.

Per ciò che riguarda la riforma giudiziaria, essa si riferisce a tre concetti fondamentali: quello di assicurare la indipendenza della magistratura; quello di rilevarne le condizioni morali ed intellettuali, e quello di migliorarne la condizione economica.

Non vede come il progetto, così come venne formulato, possa coordinarsi ai postulati, di diminuire, per quanto sia possibile, il personale dell'alta magistratura ed il numero dei collegi giudicanti, e di unificare la giurisprudenza.

Dimostra come, secondo il progetto, se si vuole che, oltre la Cassazione di Roma, che funzionerebbe così per le materie penali che per le civili, possano funzionare, sia pure per le sole materie civili, anche le altre quattro Cassazioni, il numero dei consiglieri addettivi dovrà superare il numero assolutamente eccessivo di cento.

Rileva l'accusa che si muove al progetto di non costituire una vera riforma giudiziaria ma un semplice spediente per aprire l'adito ad uno spostamento di magistrati.

Constata come sarà inutile, riguardo alla magistratura, una qualunque vera riforma finchè non si trovi modo di diminuire il numero dei ricorsi in materia penale di competenza della Cassazione, e come il detto numero non sia in proporzione di quello delle sentenze, ma in una proporzione enormemente maggiore.

Fa notare con dati statistici come, colle leggi odierne, nelle provincie meridionali i ricorsi in materia penale sieno dodici volte più di quello che fossero colle leggi del 1819.

Quale la causa di un tale fatto?

L'oratore la trova nel disposto dell'articolo 71 del Codice penale del 1859 che stabilisce che il periodo della espiazione comincì dal giorno della data della sentenza del primo giudizio.

Posto un tale principio, il condannato ha ogni vantaggio di prolungare più che gli sia possibile il periodo del ricorso e della non definitiva esecutività della sentenza.

Nel vecchio Codice napoletano l'art. 52 sanciva un principio assolutamente opposto. D'onde il numero estremamente minore dei ricorsi.

Se si vuole che il progetto in discussione approdi ad una concreta ed utile riforma, bisogna cominciare col cancellare dal Codice penale il predetto articolo.

Tale cancellazione non pregiudicherebbe in alcuna guisa la questione del carcere preventivo.

Una seconda ragione dell'enorme cumulo di ricorsi che affluiscono alla Cassazione, viene dall'oratore segnalata nel disposto dell'art. 78 del Codice di procedura penale, il quale stabilisce che il ricorso in Cassazione non potrà mai produrre maggior pena di quella fissata nella sentenza che ha dato luogo al ricorso, fuori che nel caso che il ricorso sia stato introdotto dal pubblico ministero.

Anche questa disposizione non può avere altro effetto che di aumentare il numero dei ricorsi, giacchè il condannato non può trarne che vantaggio.

Dimostra che, in media, non più del dieci per cento dei ricorsi in materia penale sono accolti. Ciò vale per ogni argomento che, nel grandissimo numero dei casi, i ricorsi non sono promossi a motivo di violazione di legge, ma per interessi indiretti e per guadagnar tempo

Ha fede che il Senato avrà energia di assumere sopra di sè, nel l'interesse del paese e dei grandi bisogni sociali, la responsabilità e l'onore di imporre i sacrifizi che sono necessari perchè l'amministrazione della giustizia, questo che è il vero fondamento dei regni, trovi in Italia il suo definitivo assetto.

PESSINA avrebbe voluto votare, come amico del guardasigilli e come seguace dello stesso ordine di idee intorno all'amministrazione della giustizia, il progetto; ma la sua coscienza di giurista glielo vieta.

Non può associarsi a tutte le considerazioni svolte del preopinante, ma non discorda dal principio che, prima di attuare l'unificazione delle Cassazioni in materia penale, bisognerebbe apparecchiare alcune riforme del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Dice che, a suo avviso, la legge deve meglio studiarsi prima di essere approvata; ritiene che essa debba andare soggetta a radicali emendamenti.

Si allude forse alla unificazione totale anche in materia civile? Ma allora egli non comprende perchè ci si debba limitare in oggi a fare soltanto mezzo cammino.

Dice che il concetto di Cassazione è inseparabile dall'altro della unicità.

Esamina i diversi sistemi che a questo si oppongono. Ricorda il progetto della Commissione istituita dal compianto Giannuzzi-Savelli, secondo il quale progetto la Cassazione unica in materia civile ed in materia penale giudica nell'interesse della legge.

Accetta i principî teorici affermati nella relazione ministeriale, ma ritiene che di quei principî non siasi fatta nel progetto di legge adeguata applicazione.

Dice non potersi nemmeno dubitare che egli possa essere ispirato dalla considerazione di interessi locali, quando già pubblicamente egli ebbe a dichiararsi propugnatore del sistema della unicità delle Corti di cassazione.

Domanda che cosa s'intenda con le ulteriori e radicali riforme che si annunziano nella relazione.

Dimostra che quel progetto in sostanza si risolverà a consacrare l'annullamento del sistema della Cassazione ed a sostuirvi solo quello della terza istanza.

Dice che quel vago accenno ad ulteriori e radicali riforme lo sgomenta, perchè teme che il progetto alimenti le speranze di coloro che agognano al ritorno del sistema della terza istanza, sebbene da oltre venti anni egregiamente funzioni il sistema della Cassazione.

Dice che tutto il concetto della relazione ministeriale si ispira a ciò che, in vista del nuovo Codice che unificherà la legislazione penale, si rende necessario assicurare l'unità della interpretazione della legge. Ma, se questo è, perchè prima non si è provveduto e non si provvede ad assicurare l'unità della interpretazione della legge civile, quando da tanti anni abbiamo unificata la legislazione civile?

Inoltre, per essere coerenti a quel principio, bisognerebbe modificare l'ultimo articolo del progetto, nel senso di stabilirne l'applicazione solo quando sia approvato il nuovo Codice penale.

Dunque, quello che si vuole è solo questo, unificare in materia penale, perchè sono minori le difficoltà che non in materia civile.

E con ciò, tolte di mezzo le opposizioni dei penalisti, si renderà più facile l'adozione della terza istanza.

Pone in rilievo la situazione di ineguaglianza che il progetto fa alle diverse Cassazioni conservate per la materia civile. Crede che per lo meno su ciò occorra studiare qualche emendamento.

Dichiara che egli non può accettare il progetto appunto perchè esso unifica in materia penale e non anche in materia civile.

Non è soddisfatto della giustificazione che si cerca di dare al sistema seguito, della maggiore semplicità, della necessità di procedere per gradi.

Ritiene invece che non si proponga la riforma anche in materia civile perchè si maturano altre radicali riforme che possono mettere in pericolo il sistema della Cassazione. È per questo che l'oratore non può accettare il progetto.

Anch'egli è fautore delle riforme graduali, progressive; ma ciò non implica il contraddittorio, l'incompleto!

E qui, mentre si propugna l'unità della interpretazione di una legge non ancora unificata, si consacra poi il principio opposto nella materia civile, ove la legislazione è già unificata!

Una è la norma della logica, e questa vale tanto per la materia penale quanto per quella civile.

Espone le molteplici ragioni che rendono necessaria la unità della giurisprudenza.

Confuta le obbiezioni di coloro i quali sostengono che tale unità non possa aversi senza cadere nella immobilità del diritto.

Non può deplorare l'eccessivo numero di ricorsi in materia penale, dei quali solo una parte minima è accolta. Esso serve ad accrescere nella coscienza pubblica la convinzione che la legge è stata osservata.

Un supremo magistrato centrale è il fulcro della libertà, e tanto più esso sarà vigoroso, tanto più ne risentirà vantaggio il diritto di tutti, la libertà.

Ritiene che questo intento della completa unificazione della suprema magistratura più celeremente si raggiungerebbe col sistema da esso proposto, anzichè con quello del progetto ministeriale.

Conchiude dicendo di desiderare che le riforme del procedimento così in materia civile come in materia penale rendano possibile la istituzione di una Corte di cassazione centrale.

Che frattanto, se il progetto debba essere accolto, non si perdano di vista quegli emendamenti che si sono ritenuti necessari; ma, in generale, egli non può darvi il suo voto favorevole.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE dà la parola al presidente del Consiglio per la presentazione di progetti di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*, presenta quattro distinti progetti di legge per accordare la naturalità italiana ai signori Mayer, Nathan, Cantani e Schilizzi.

Presenta pure due disegni di legge, l'uno per autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova e Verona di eccedere con la sovrimposta del 1888 la media del triennio 1884-85; l'altro per autorizzare il Governo ad una maggiore spesa di L. 200,000 per i danni cagionati dalle valanghe in varie provincie del Regno.

Chiede che il primo sia inviato alla Commissione competente, ed il secondo alla Commissione di finanze con preghiera che su di esso voglia riferire il più presto possibile.

Il Senato acconsente.

Ripresa della discussione.

MIRAGLIA, *della Commissione*, riserva al relatore di rispondere ai preopinanti, e si limita a rispondere ad alcune osservazioni fatte dal senatore Guarneri.

Dice che nessuno si è mai sognato di negare che in tutte le città d'Italia batta del pari il cuore della nazione, e si accolga il pensiero della patria.

Enumera però i titoli antichi e moderni che ha Roma di essere, senza preoccupazione ed offesa di nessun'altra città d' Italia, a capo dell' edificio giudiziaro d' Italia

Ricorda le circostanze nelle quali sorse la Corte di cassazione di Roma, e ricorda altresì la importante discussione fattasi circa la grave questione della Cassazione e della terza istanza.

Al senatore Guarneri che ha citato l'opinione espressa da un presidente della Corte di cassazione di Palermo contraria al concetto che informa il sistema della Cassazione, dice che quel presidente non conosceva i suoi doveri e che ove un ministro guardasigilli l'avesse saputo e lo avesse destituito, avrebbe fatto bene.

Nega che la Cassazione sia arbitra della giurisprudenza e la condanni all'immobilità. Ammette anzi col senatore Pessina, che la giurisprudenza debba formarsi col valido concorso della varietà d'interpretazione di tutti i magistrati. All'uopo cita un discorso inaugurale pronunziato da un presidente della Corte di cassazione di Parigi che si mostra grato ad una Corte d'appello che colla sua resistenza ha avuto influenza nel far variare un'interpretazione già ammessa in precedenti arresti.

Cita altri esempi di Corti di cassazione e di giureconsulti che si sono ritrattati dalle precedenti loro opinioni.

Esamina le ragioni per le quali, non potendosi conseguire tosto la unificazione della Cassazione in materia civile, conviene per ora contentarsi di questo primo passo rappresentato dall'unificazione in materia penale.

Parla della Camera dei ricorsi cui si riferì nel suo discorso il senatore Guarneri: fa la storia di quell'istituto così in Francia che in Napoli e accenna agli avversari che anche oggi la vorrebbero abolire.

Nega che la Corte di cassazione sia un corpo politico, essa è un corpo esclusivamente giudiziario ed eminentemente conservatore.

Dice poi che creando la Cassazione unica in Roma le bilancie della giustizia non correrebbero più il rischio di essere spezzate dalla spada di Brenno.

Ricorda il progetto di legge presentato dal ministro Giannuzzi-Savelli circa le sezioni della Corte di cassazione di Torino e le promesse fatte da quel compianto ministro circa il progetto di unificazione della Cassazione in materia civile, promessa che non potè essere seguita dai fatti per la corta durata sua nel Ministero.

Ritiene che, non potendosi ora fare il tutto, fa bene il ministro a limitarsi a quello che ora è possibile, cioè alla unificazione in materia penale tanto più grave ed urgente di quella che si è fatta in materia d'imposte.

Dimostra che richiamando, come si fa con questo progetto, a Roma il giudizio di sezioni riunite per poche cause, non costituisce alcuna offesa alle altre Corti.

Al senatore Pessina osserva che non ha certo paura il ministro di affrontare l'intera questione di unificazione anche in materia civile, ma si limita alla materia penale perchè è sicuro che un progetto completo al momento attuale naufragherebbe.

Risponde infine alle accuse mosse dal senatore Guarneri al pubblico ministero perchè il medesimo non ricorre di uffizio alla Cassazione quando ritrova che la legge fu violata in materia civile, mentre forse le parti hanno transatto e non hanno fatto il ricorso.

Accenna, a questo proposito, alla varietà delle opinioni dei procuratori generali delle varie Corti di cassazione e all'impossibilità di avere una uniformità in tali ricorsi.

Conchiude dichiarando che, se questo progetto di legge dovesse naufragare in Senato, si dovrebbe disperare dell'avvenire dell'unificazione giudiziaria nel Regno d'Italia.

PIERANTONI non può essere contrario al principio della legge, perchè la questione di metodo è già pregiudicata dall'adozione dell'abolizione dei tribunali di commercio, che fu la prima sanzione del sistema delle riforme graduali. Però parla in favore, condizionando il suo voto all'accoglimento di parecchi emendamenti.

Riassume in tre ordini di idee le opposizioni. La prima del senatore Guarneri, che si disse contrario alla Cassazione, non volendo la divisione del fatto dal diritto.

La seconda del senatore Pessina che vuole legge unica per la Cassazione civile e penale

La terza del senatore Calenda, che vorrebbe emendamenti, i quali restringano i casi di annullamento e pongano fine all'umanitarismo che dominò nella legislazione italiana.

Si propone di rispondere alle tre obbiezioni per svolgere poi gli emendamenti e le aggiunte che stima necessari per avere ottimi magistrati e per impedire la disforme giurisprudenza per quanto umanamente è possibile.

Può comprendere il discorso del senatore Guarneri per combattere la Cassazione unica civile, ma in materia penale, stante l'istituzione del giudice popolare, è indispensabile la Cassazione, essendo il giudizio di fatto separato dal diritto. Nessuno pensa a tornare alle magistrature permanenti dei Governi assoluti.

Non vale incidentalmente parlare di terza istanza o di Cassazione. Accenna ai grossi problemi che la materia contiene.

E' pienamente d'accordo coll'onorevole Pessina.

Sino a quando vi sono tre Codici è impossibile la Cassazione penale unica. Il Governo distruggerebbe magistrature indipendenti; ma non darebbe una Cassazione in Roma. Si dovrebbe dare giurisprudenza diversa come le leggi Le città e le curie italiane dovrebbero lagnarsi di tale distruzione frettolosa.

Protesta che Roma possa vedere in tale anticipazione di pensiero unificatore un grande vantaggio, perchè si tratta di pochi magistrati che qui avrebbero sede, e di pochi avvocati, che avrebbero più ricorsi Le curie e le città che fecero grandi sagrifizi all'unità, saranno contente della Cassazione penale unica, dopo l'unità del diritto; ma ora debbono dolersi di un accentramento non necessario.

Non si preoccupa del pericolo della diminuzione della cultura giuridica perchè tribunali e Corti di appello sono agoni sufficienti al lustro del fôro. Il diritto civile non è sottoposto a giurisdizione unica.

Raccomanda l'emendamento che subordina la pubblicazione della legge al Codice unico.

Non è d'accordo coll'onor. Calenda, che parlò di umanitarismo.

La materia penale è d'ordine pubblico. La causa dell'accusato è la causa di tutta la società

Cita gli scritti dei senatori Bonacci e Conforti, che dimostrano quanto serena ed elevata debba essere l'opera del magistrato.

La Cassazione penale deve essere guardata come un potere moderatore delle magistrature inferiori, come lo scudo e la difesa della legge e dei cittadini dagli arbitri.

Non bisogna dolersi della correzione della giurisprudenza; ma dello spirito di rigore e di violazione delle istituzioni giudiziarie che può contenere.

Cita la giurisprudenza sopra i verbali a stampa, sopra la irregolarità de' depositi, sopra la prescrizione della stampa e sopra la prescrizione ordinaria, le quali provano che non un'aura di maggior rispetto per le forme e per il diritto, ma uno spirito fiscale dominò nella giurisprudenza. Bisogna, in tale stato di cose assicurarsi di avere giudici ottimi, indipendenti, alieni dalle gare e dalle ambizioni politiche, e quindi propone e dichiara di volere svolgere con singoli discorsi queste tesi:

1. Le incompatibilità parlamentari per i consiglieri della Cassazione unica;

2. L'aumento degli stipendi a lire 12,000 per impedire che i consiglieri di Cassazione vengano a guadagnarsi il posto di primo presidente.

Legge i nomi dei consiglieri di Roma, che furono promossi primi presidenti: ve ne furono nove; e di quelli che andarono al pubblico ministero.

Nessun paese permetterebbe i magistrati di Cassazione a disposizione del Governo.

3. Infine, per impedire la disformità di giurisprudenza, ricorda l'articolo 73 dello Statuto, che ammette la interpretazione autentica delle leggi.

Vuole che ogni cinque anni la Cassazione faccia una relazione sopra i punti oscuri delle leggi punitive e delle procedure.

Con tali cautele e condizioni la legge potrà essere votata.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE annunzia avere il senatore Gadda presentato una domanda d'interpellanza al ministro della pubblica istruzione « intorno al Corso superiore di Architettura presso l'Istituto di Belle Arti in Firenze. »

Chiede al ministro dell'istruzione pubblica quando intenda rispondervi.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, chiede che per la risposta si fissi la seduta di giovedì prossimo.

(Rimane così stabilito).

PRESIDENTE rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta è sciolta alle ore 6 1|2.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 12 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,40.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di venerdì 9 corrente, che è approvato.

FERRARI LUIGI espone i motivi della seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio, ministro *ad interim* degli affari esteri, sull'azione diplomatica dell'Italia nella questione bulgara. »

Prescindendo da considerazioni generali, le quali lo indurrebbero a dimostrare che anche una politica di alleanze non è senza pericoli e che l'Italia deve prepararsi a cercare la sua sicurezza nella saviezza dei suoi propositi e nella forza delle sue armi, dichiara che è indotto a chiedere informazioni al Governo, specialmente dal fatto che la Germania, alla quale si collega la nostra politica estera, spiega un programma diverso dal nostro nella questione bulgara.

Encomia gli sforzi del Ministero diretti a mantenere intatti i principii del nostro risorgimento, ma lo avverte che la causa di Ferdinando di Coburgo, principe più o meno avido di fortuna e di gloria (*Rumori a destra*), non deve confondersi con la nobile causa del popolo bulgaro.

PRESIDENTE avverte l'oratore che la interrogazione non consente un ampio svolgimento.

FERRARI LUIGI non crede quindi secondabile il mantenimento dello *statu quo* in Bulgaria; giacchè esso conduce all'ingrandimento dell'influenza dell'Austria-Ungheria nei Balcani.

PRESIDENTE rinnova l'ammonimento.

FERRARI LUIGI se non può dire le ragioni della interrogazione, la convertirà in interpellanza.

PRESIDENTE esorta l'oratore a conchiudere.

FERRARI LUIGI. Se il mantenimento dello *statu quo* non è, com'è probabile, raggiungibile, si manterrà, segue l'oratore, una perenne cagione di conflitti e si provocherà la decadenza politica dell'Italia nel concerto europeo e la sua decadenza morale come elemento di civiltà e di progresso. (Oh! oh!)

Chiede quindi se la nostra azione in Bulgaria sia guidata da un concetto assoluto di solidarietà, o se possa assumere, in date eventualità, un carattere proprio e indipendente.

CRISPI, presidente del consiglio, risponde che, nelle condizioni attuali, la questione bulgara essendo ancora insoluta, poche cose può dire. Il ricordo dell'interrogante che, in questa questione, la Germania non sia con noi, prova come l'Italia abbia una politica indipendente, e che le alleanze per noi non significhino servilismo.

L'Italia è alleata colle potenze centrali pel mantenimento della pace e, dove mancano interessi comuni, fa una politica tutta sua. Quindi non si può parlare di decadenza politica dell'Italia, nè che il nostro paese serva ad influenze straniere.

A noi, dice, poco importa sapere chi sarà il principe di Bulgaria. A noi importa questo solo: che quando un popolo vuole rivendicare la propria nazionalità, noi dobbiamo essere con quel popolo. (Bene! — Approvazioni). Io non rispondo alle considerazioni dell'onorevole Ferrari; parlo a nome dell'attuale Gabinetto. La nostra politica è quella che è, e non avrete ragione di lagnarvene, perchè non possiamo dimenticare le origini plebiscitarie della nostra monarchia. (Bravo! Bene!)

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge: convalidazione del decreto 8 marzo 1888 per modificazioni del dazio sul riso.

Continua la discussione del disegno di legge: riordinamento delle Casse di risparmio.

ZUCCONI all'articolo 18 svolge il seguente emendamento firmato anche dall'onorevole Dini.

« Per la estinzione dei prestiti fatti ai comuni, alle provincie ed ai loro Consorzi le Casse di risparmio sono autorizzate ad accettare delegazioni degli enti debitori sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovraimposte alle imposte dei terreni e fabbricati nei modi stabiliti dalla legge 27 marzo 1871, n. 131, (Serie 2a) ».

CARMINE, relatore, concorda nel concetto esposto dall'onorevole Zucconi, ma non crede che, per raggiungere lo scopo che egli si propone, sia necessario un emendamento.

GIANOLIO teme che le disposizioni di questo articolo portino soverchia restrizione all'impiego dei capitali.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, dichiara che ha inteso di fare una legge liberale, e di lasciare alle Casse di risparmio la maggiore libertà nell'impiego dei loro capitali. Prega, quindi, l'onorevole Gianolio di sgombrare dalla mente ogni timore, e l'onorevole Zucconi di non insistere nel suo emendamento.

ZUCCONI prende atto volentieri di queste dichiarazioni e ritira il suo emendamento.

GIANOLIO si dichiara pago delle dichiarazioni del ministro e si astiene dal fare proposte.

(Si approva l'articolo 18).

PELAGATTI svolge il seguente emendamento, firmato anche dall'onorevole Cambray-Digny, all'art. 19:

« Le Casse di risparmio devono destinare i nove decimi degli utili netti annuali alla formazione e all'aumento di una massa di rispetto. L'altro decimo può essere assegnato ad opere di beneficenza pubblica o di pubblica utilità, o a vantaggio dell'Istituto fondatore.

« A questi scopi può essere rivolta anche una parte maggiore del decimo degli utili netti annuali una volta che la massa di rispetto sia giunta e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo. »

MEARDI riconosce la convenienza di garentire i depositanti, ma si dà pensiero delle conseguenze che, in alcune città, possono venire dalle disposizioni di questa legge. Accenna specialmente alle condizioni della Cassa di Voghera la quale, negli anni scorsi, potè erogare 20,000 lire in spese di beneficenza, e provvedere alle istituzioni di un Orfanotrofio, e a cui questa legge limiterebbe il diritto di erogazione lasciando in sospeso opere già cominciate.

Chiede quindi che il Governo si preoccupi di questo stato di fatto, pur mantenendo integro il concetto dell'articolo.

Presenterà quindi apposito emendamento all'articolo 31.

MUSSI vorrebbe tener fermo il principio sancito dall'articolo 19, dappoichè nell'interesse delle Casse di risparmio, giova che i depositanti, se hanno un mite interesse sul loro capitale, abbiano almeno la sicurezza assoluta.

Accetterà però un temperamento temporaneo per mitigare le conseguenze di questo articolo.

CARMINE, relatore, trova autorevole l'osservazione dell'onorevole Meardi, ma crede che l'argomento da lui accennato piuttosto debba trattarsi quando si discuterà l'articolo 31.

Quanto all'emendamento presentato dagli onorevoli Cambray-Digny e Pelagatti non lo crede molto sostanziale, ad ogni modo è pronto in nome della Commissione, ad accettarlo in parte, qualora l'onorevole ministro lo consenta.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, consente nell'opinione dell'onorevole relatore intorno alla proposta dell'onorevole Meardi. Dell'emendamento degli onorevoli Pelagatti e Cambray-Digny accetta la sostituzione della parola *vantaggio* a quella *incremento*, usata nell'articolo, ma non la crede importante.

PELAGATTI ritira il suo emendamento.

(Messo ai voti l'articolo 19, così come è proposto dalla Commissione, è approvato; sono approvati pure gli articoli 20 e 21).

CAVALLETTO domanda alla cortesia dell'onorevole relatore se i libretti di deposito delle casse di risparmio annuali, arrivati ad una certa somma debbano essere riguardati come depositi di risparmio o come depositi in conto corrente.

CARMINE, relatore, crede nel disegno di legge della Commissione siasi ben determinato quando i depositi sono fatti per risparmio e quando sono a conto corrente.

(È approvato l'art. 22.)

CAVALLETTO, siccome vi possono essere gravi interessi privati avversi al prosperare delle casse di risparmio, vorrebbe che quando si fa una denuncia contro l'amministrazione di una cassa di risparmio, si stabilisse una sanzione penale contro i denunciatori, qualora la denuncia non risultasse fondata.

Richiama pure l'attenzione del Ministero sull'articolo 24, giacchè crede che le ispezioni ordinate direttamente dal Ministero possano farsi in modo differente da quello previsto nell'articolo stesso, cioè in una maniera meno offensiva per gli amministratori delle casse stesse.

PELAGATTI sostiene l'emendamento proposto da lui e da altri colleghi, perchè crede che l'ispezione così come è proposta dalla Commissione, scuoterebbe il credito delle Casse di risparmio. Raccomanda alla Camera invece degli articoli 23 e 24 della Commissione di riprendere l'articolo 23 proposto dal ministro con lettera 21 gennaio 1888.

MARIOTTI R. sostiene l'opportunità delle aggiunte proposte da lui e dal deputato Vaccai che sono le seguenti:

« Al secondo comma dopo le parole *Il Prefetto* aggiungere *sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa*.

« In fine, *se dall'ispezione risulti infondato il reclamo, i ricorrenti incorreranno in una multa da lire 250 a lire 1000 da devolversi a beneficio della Cassa di risparmio*

Crede importante che gli amministratori di una Cassa di risparmio siano in grado di evitare una ispezione (sempre dannosa al credito dell'Istituto) quando la legge non è stata violata, e nessuna irregolarità è stata commessa.

FRANCESCHINI dà le ragioni dell'aggiunta seguente che egli propone all'articolo 23:

« *Al terzo comma dopo le parole*: motivate con uno dei titoli seguenti, *aggiungere*: e con l'appoggio di documenti o di un altro mezzo qualsiasi di prova dal quale apparisca, *ed il resto come nell'articolo.* »

Confida che ministro e Commissione accoglieranno la sua proposta.

MUSSI crede accettabili interamente le proposte della Commissione siccome quelle che tendono a rendere efficace la sorveglianza che sulle Casse di risparmio deve esercitare il Governo, tutore degli interessi dei depositanti.

CAMBRAY-DIGNY non discute il diritto dei depositanti di fare reclami contro le amministrazioni delle Casse di risparmio; ma trova eccessivo che questo diritto sia tanto solennemente riconosciuto nella legge. Ciò può dar luogo ad abusi. Crede che sia fuori di luogo parlare qui di azione popolare.

Raccomanda di nuovo l'emendamento presentato da lui d'accordo con l'onorevole Pelagatti.

PLEBANO crede che il numero degli emendamenti proposti a questo articolo sia una fiducia soverchia che in Italia si ha nell'ingerenza governativa. Sarebbe assai meglio che si fidasse nella sorveglianza degli interessati, che la legge lasciasse qualche cosa da fare alle energie individuali.

A nome della Commissione dichiara di non accettare il secondo emendamento Mariotti R. e Vaccai: quell'emendamento è tale che renderebbe quasi impossibile qualunque reclamo. Non ha difficoltà di accettare il primo sebbene non necessario.

Non accetta neppure l'aggiunta proposta dal deputato Franceschini; e lo prega di ritirarla.

Prega la Camera di votare l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

MARIOTTI R. sostiene con altri argomenti il suo emendamento; e crede non applicabile a questo proposito l'esempio che si è invocato del Codice di commercio. Anzi l'articolo 153 del Codice commerciale gli dà ragione. Spera quindi che sia accettato il primo suo emendamento, e ritira il secondo.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, rispondendo all'onorevole Mariotti, dimostra l'opportunità di questa legge che può veramente dirsi legge liberale, poichè sottrae le Casse di risparmio all'arbitrio ministeriale, al quale sono ora soggette.

Accetta il primo emendamento proposto dal deputato Mariotti; non quelli proposti da altri oratori.

BONFADINI domanda schiarimenti all'onorevole ministro intorno agli effetti finanziari che avrà questa legge. Quali maggiori spese essa porterà? L'onorevole ministro non dovrà presto presentare un nuovo organico alla Commissione del bilancio per aumentare il numero degli ispettori?

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, dichiara nel modo più esplicito che nessun aumento di organico, nè di spesa deriverà dall'applicazione di questa legge.

FRANCESCHINI risponde ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Plebano, e non crede che siano giustificati i rimproveri che gli furono mossi.

Spera ancora che il ministro accetti almeno il concetto al quale si ispira il suo emendamento.

MUSSI, per fatto personale, insiste sulle ragioni per le quali egli ha accettato gli articoli proposti dalla Commissione.

PLEBANO a nome della Commissione dà ancora alcune spiegazioni all'onorevole Franceschini, e lo prega di ritirare il suo emendamento.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, prega anch'egli l'onorevole Franceschini di non insistere nel suo emendamento.

CAMBRAY-DIGNY, dopo le spiegazioni avute dal ministro, ritira anche a nome dei suoi colleghi l'emendamento.

FRANCESCHINI ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE rilegge l'articolo 23 coll'emendamento proposto dal deputato Mariotti ed accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(Posto a partito è approvato. Gli articoli 24, 25, 26, 27 sono approvati senza discussione).

CHIAVES domanda un chiarimento intorno allo articolo 28. Vorrebbe sapere a chi sarà applicata la multa comminata in questo articolo

A tutti gli amministratori, ovvero alla maggioranza di essi? Attende una risposta.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, propone la soppressione per ora dell'ultimo comma; rimandando la questione all'articolo 29.

CAVALLINI propone che il progetto di legge oggi presentato dal ministro delle finanze sia rimandato alla Commissione che esamina i provvedimenti finanziari.

MAGLIANI, ministro delle finanze, proporrebbe invece che si mandasse alla Commissione che esamina le tariffe doganali.

(È approvato).

Presentazione di relazione.

FAGIUOLI presenta alla Camera la relazione sul riordinamento dei tributi locali.

La seduta termina alle 5,55.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 12. — È confermato l'arrivo a Vokibta del Negus con masse di truppe e la raccolta di viveri nei dintorni di Asmara. Gli Abissini tagliano gli alberi nella discesa da Asmara verso Ghinda e da Casen verso Ailet.

Gli abitanti di Ailet tentarono di riparare in luogo più sicuro le loro donne e ragazzi.

BERLINO, 12. — Gli operai assicurati, per iniziativa dell'Imperatore Guglielmo, contro gli accidenti del lavoro e contro le malattie, faranno il giorno dei funerali una imponente dimostrazione di gratitudine, in numero di 180,000. Essi faranno spalliera al corteggio funebre dal Duomo al Mausoleo di Charlottenburg.

BERLINO, 12. — Camera dei Signori. — Il Presidente, duca di Ratibor, dà lettura della comunicazione fatta dal Ministero sulla morte dell'Imperatore Guglielmo e dell'ordinanza dell'Imperatore Federico, colla quale S. M. ringrazia il principe di Bismarck e gli altri ministri.

Il Presidente esprime il suo profondo dolore per la morte dell'Imperatore Guglielmo e fa i voti più caldi per l'Imperatore Federico. Prega la Camera di autorizzarlo ad esprimere al nuovo Imperatore, in suo nome, i sentimenti della maggior fedeltà e devozione e termina gridando: « Viva l'Imperatore e Re. »

La Camera approva la proposta e ripete con entusiasmo il grido di *Viva l'Imperatore.*

BERLINO, 12. — La salma dell'Imperatore Guglielmo fu trasportata stanotte dal palazzo al Duomo, che è pavesato a lutto.

Il feretro poggia sopra un catafalco: è coperto da un drappo di porpora e d'oro.

Ad ambo i lati vi sono tre grandi candelabri di bronzo con ceri ardenti, e dei cuscini bianco ed oro, su cui poggiano le insegne imperiali.

L'Imperatore veste l'uniforme del primo reggimento della guardia a piedi, col mantello grigio. Il capo è coperto dal berretto militare. Sul petto porta soltanto la Stella dell'Aquila Nera, ed al collo l'Ordine del Merito e la gran Croce di Ferro. Ai piedi della salma è deposta una corona d'alloro fresco.

Il complesso della maestosa decorazione, produce una profonda impressione.

BERLINO, 12. — Il trasporto della salma dal Duomo al Mausoleo di Charlottenbourg avrà luogo venerdì 16 corrente, a mezzodì.

BERLINO, 12. — L'imperatrice Vittoria, si recò assieme alle figlie al Duomo, e pregò lungamente davanti il feretro dell'imperatore Guglielmo.

BERLINO, 12. — Da mezzogiorno una corrente non mai interrotta di cittadini, in lutto di rigore, sfila davanti la salma dell'imperatore Guglielmo. Quasi tutti depongono fiori e corone. La presidenza del Reichstag ha deposta una corona d'alloro in nome del Reichstag stesso.

Fra le corone reali della camera mortuaria, si distingue per bellezza quella dell'imperatrice d'Austria-Ungheria, composta di rose, di orchidee, d'alloro e di palme, ed alta un metro e mezzo.

SOFIA, 12. — Fu ordinato un lutto di Corte di tre settimane per la morte dell'Imperatore Guglielmo.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 12 marzo 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	95 67 ½	95 67 ½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 90
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	458 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	787 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	608 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	510 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	982 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	570 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	1525 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1500 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1110 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	1171 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	210 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	101 10
	Parigi	chèques	»	»	»
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 59
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 95 55, 95 60, 95 67 ½, 95 65, fine corr.
Rendita Italiana 5 % 2ª grida 95 70, 95 72 ½, fine corr.
Az. Banca Generale 672, 671 ¾, 671 ½, 671 ¼, 670, fine corr.
Az. Banca di Roma 756, 755, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 654, fine corr
Az. Soc. Acqua Marcia 2102, 2100, fine pross.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 10 marzo 1888:
Consolidato 5 0/0 lire 95 076.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 92 906.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 145.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.